

Codice DB1410

D.D. 1 ottobre 2014, n. 2675

R.D. 523/1904 e L.R. 12/2004 - Polizia fluviale n. 5411 - Lavori di ampliamento longitudinale ed adeguamento ponte sul Rio Daina in comune di Oncino (CN) - Richiedente: Amministrazione Comunale di Oncino -

In data 26/05/2014 e con successiva integrazione del 26/09/2014 l'Amministrazione comunale di Oncino ha presentato istanza per il rilascio della concessione demaniale per l'ampliamento longitudinale ed adeguamento del ponte sul Rio Daina.

Poiché le opere in oggetto, interferiscono con il corso d'acqua Rio Daina è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal Dott. Ing. Carlo Chiabrando in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere e dei lavori di che trattasi.

Il Comune di Oncino ha approvato il progetto definitivo con Delibera della Giunta Comunale n. 32 del 03/06/2014.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8 del 15/01/1972;
- visti gli artt. 89-90 del D.P.R. n. 616 del 24/07/1977;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998;
- vista la L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44 del 26/04/2000;
- viste le LL.RR. n. 20 del 05/08/2002 e n. 12 del 18/05/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 39 – 8601 del 14.04.2008 e s.m.i.
- vista la D.G.R. n. 72–13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i..

determina

di autorizzazione, ai soli fini idraulici l'Amministrazione comunale di Oncino, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati

progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle seguenti prescrizioni :

1. i lavori di realizzazione delle opere in oggetto potranno essere iniziati realizzato solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione demaniale;
2. l'opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
5. il materiale litoide di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere apportato dall'alveo;
6. non potrà in alcun modo essere asportato o movimentato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
7. per l'eventuale materiale legnoso presente in alveo si dovrà richiedere la corrispondente concessione demaniale per l'uso del bene demaniale al Settore scrivente;
8. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
9. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
10. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
11. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;
12. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

13. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

14. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D. Lgs. n° 42/22004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n° 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc.);

15. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Mauro Forno